



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 21 febbraio 2025

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare (codice CNEL HV4A) - Accordo di rinnovo del 14 gennaio 2025

Il 14 gennaio 2025 FEDERPOL e FESICA CONFISAL hanno stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti relative alla suddetta ipotesi di rinnovo, suddivise per argomento.

1. DECORRENZA E DURATA - INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC);
2. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE;
3. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI;
4. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - MUTUALMED;
5. ENTE BILATERALE (EBINISP);
6. PERIODO DI PROVA;
7. MALATTIA.



1. DECORRENZA E DURATA - INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC)

Il nuovo contratto avrà durata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 sia per la parte economica sia per la parte normativa.

Il CCNL si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo previa disdetta; in tal caso, il contratto resterà in vigore fino alla sua sostituzione. Le norme migliorative delle condizioni di lavoro si applicano anche ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2025.

Inoltre, le Parti hanno stabilito che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori spetterà un'indennità pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla retribuzione, comprensivo dello scatto di anzianità. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, l'importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.

2. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Con il rinnovo, nella declaratoria relativa alla classificazione del personale le Parti hanno aggiunto:

- responsabile degli addetti ai servizi ausiliari alla sicurezza della norma UNI 11925:2023 (4° livello);
- addetti assistente o coordinatore ai sensi della norma UNI 11925:2023 (6° livello).

3. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Per effetto degli incrementi concordati dalle Parti, gli importi dei minimi contrattuali saranno i seguenti:

Livelli	Minimi tabellari a partire dal (in euro)
	1° gennaio 2026
Q	1.950,00
1	1.770,00
2	1.580,00
3	1.490,00
4 Super	1.450,00
4	1.390,00
5 Super	1.330,00
5	1.290,00
6	1.230,00
7	1.150,00

Le Parti hanno concordato di riunirsi alla fine del 2026 per valutare l'adeguamento delle retribuzioni in base alle variazioni dell'indice IPCA.



4. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - MUTUALMED

Le Parti hanno concordato che a decorrere dal 14 gennaio 2025 (data di stipula del rinnovo *de quo*) sono iscritti al Fondo sanitario integrativo MutualMED tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno sia parziale, inclusi gli apprendisti e i collaboratori.

La contribuzione dovuta al MutualMED è pari a 12,00 euro mensili per ciascun iscritto per 12 mensilità, di cui 10,00 euro a carico dell'azienda e 2,00 euro a carico del lavoratore.

I contributi dovranno essere corrisposti su rigo separato rispetto alla contribuzione da versare all'Ente Bilaterale ma andrà utilizzato il medesimo codice F24 (INVE).

In caso di omissione del versamento delle quote, l'azienda dovrà riconoscere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 25,00 euro lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Tale elemento:

- non è assorbibile;
- incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il trattamento di fine rapporto;
- non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part-time.

In caso di mancato versamento, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell'impresa dei contributi dovuti, nonché all'eventuale maggior danno subito e ferma la responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni.

5. ENTE BILATERALE (EBINISP)

Con l'accordo in commento, in tema di bilateralità le Parti hanno previsto un finanziamento all'Ente bilaterale nazionale investigazioni e sicurezza privata (EBINISP) e non più all'EBITEN.

Il contributo dovuto all'Ente è pari all'1% dell'ammontare della retribuzione lorda, di cui 0,60% a carico del datore e 0,40% a carico del lavoratore.

Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari all'1% della paga base conglobata per 13 mensilità, il quale non è utile al fine del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Il contributo dovrà essere versato con cadenza mensile e tramite modello F24.

6. PERIODO DI PROVA

In materia di periodo di prova, le Parti hanno previsto i seguenti limiti temporali:

Livelli	Durata (giorni di calendario)
Q - 1 - 2 - 3	180
4	150



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



5	120
6	90
7	30

Il periodo di prova non potrà avere una durata effettiva inferiore al 30% della durata massima prevista dal CCNL.

Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, il periodo di prova andrà riproporzionato alla durata effettiva del contratto, nel rispetto della normativa vigente, e non potrà superare il limite massimo fissato dalla stessa norma. I contratti a tempo determinato pari o superiori a 12 mesi, al fine del periodo di prova, sono parificati al lavoro a tempo indeterminato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a tempo indeterminato e il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

7. MALATTIA

Le Parti hanno precisato che ai lavoratori affetti da patologie, per le quali sono necessarie terapie salvavita, va riconosciuto lo scorporo dal periodo di computo dei giorni di assenza per malattia.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)